

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 20 febbraio 2019, n. 024/Pres.

Regolamento di modifica del “Regolamento recante criteri e modalità per l'erogazione dei contributi all'associazione della riserva di caccia o ad altro soggetto che esprime il Presidente del distretto venatorio, in esecuzione degli articoli 18, comma 3, e 39, comma 1, lettera d), della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria)”, emanato con decreto del Presidente della Regione 16 novembre 2010, n. 245.

- OMISSIS -

Regolamento di modifica del “Regolamento recante criteri e modalità per l'erogazione dei contributi all'associazione della riserva di caccia o ad altro soggetto che esprime il Presidente del distretto venatorio, in esecuzione degli articoli 18, comma 3, e 39, comma 1, lettera d), della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria)”, emanato con decreto del Presidente della Regione 16 novembre 2010, n. 245.

Art. 1 modifiche all'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 245/2010

Art. 2 disposizione transitoria

Art. 3 entrata in vigore

art. 1 modifiche all'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 245/2010

1. All'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 245/2010, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, le parole: «in modo proporzionale alle spese preventivate ammissibili», sono sostituite dalle seguenti: «in base al numero dei cacciatori presenti, nelle riserve di caccia di cui si compone il distretto, alla data del 31 dicembre dell'anno antecedente a quello di realizzazione delle attività e nella misura massima di 4 euro per ciascun cacciatore»;

b) al comma 3, la parola: «90», è sostituita dalla seguente: «100»;

c) al comma 6, la parola: «90», è sostituita dalla seguente: «100».

art. 2 disposizione transitoria

1. All'erogazione dei contributi concessi nel 2018 continua ad applicarsi la disciplina regolamentare previgente.

art. 3 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.